

Prot. n.     del

**Oggetto: Cig. : ZA33BA4568 - “Servizio di verifiche biennali agli ascensori/elevatori per il periodo da giugno 2023 al dicembre 2025 ai sensi del DPR.162/99” . -Lettera Commerciale .**

**Spett.le impresa VEC SRL**

**Viale A. Volta 12/14R**

**50131 Firenze**

**pec: [pec@vecsrl.com](mailto:pec@vecsrl.com)**

Spett/le impresa,

Con determinazione n.....del ..... a seguito di procedura di cui all'art.1 comma 2 lett.a) del D.L.76/2020 convertito in L.120/2020 e successivamente modificato dal D.L.77/2021 convertito in L.108/2021 è stata affidata a Codesta impresa avente sede in Via A. Volta 12/14R Cap.50131 Firenze CF. e P.Iva: 05769000489 il servizio in oggetto.

La spesa complessiva di Euro 2.916,00 oltre iva 22% per € 4641,52 per un totale di € 3.557,52( tremilacinquecentocinquantasette/52) è stata impegna con determinazione n. ....,

**Codesta impresa ha l'obbligo di eseguire il servizio con le modalità e secondo tutto quanto risulta nel documento “Scadenziario Verifiche Biennali”, nel rispetto della DPR 162/99 e secondo quanto di seguito indicato:**

#### **1- Tempi di esecuzione del servizio**

Le verifiche dovranno essere svolte entro la data di scadenza indicata del documento “**Scadenziario Verifiche Biennali**” allegato alla presente lettera commerciale. Per quanto riguarda le scadenze già passate, le verifiche dovranno essere concordate con l'ufficio manutenzioni del comune;

#### **2. D.U.V.R.I.**

Dato atto che i costi della sicurezza relativi ai costi da interferenza sono pari a zero, si dichiara l'assenza di qualsiasi tipo di interferenza nell'area di cantiere esonerandosi dalla redazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio per l'eliminazione delle interferenze (DUVRI);

#### **3- . Prezzi Contrattuali**

Per tutta la durata dell'appalto alle verifiche fatte si applicheranno il prezzo offerto di euro 108,00 oltre iva a verifica . Il suddetto prezzo si potrà applicare anche ad eventuali impianti che potrebbero essere installati e messi in esercizio dopo la data di affidamento del presente appalto e quindi non ricompresi nel Documento “Scadenziario verifiche biennali”;

#### **4 Invariabilità dei prezzi**

I prezzi offerti si intendono fissati dall'impresa assuntrice in base a calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualunque eventualità che l'impresa non abbia tenuto presente.

L'impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole

circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

## 5 Subappalto

L'impresa ha dichiarato di non voler subappaltare il servizio .

## 6 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

**Eseguita la fornitura** potrà essere emessa apposita fattura elettronica ai sensi della *L. 24/12/2007 n. 24*, contenente il riferimento alla determinazione di affidamento (numero e data) e il seguente numero **CIG. ZA33BA4568**

Il CODICE UNIVOCO DELL'UFFICIO è : **LT9T8F**.

La fattura sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'ente, previa verifica della regolarità contributiva e attestazione di regolare esecuzione del responsabile del procedimento.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Comune di Montelupo Fiorentino –Servizio LLPP-  
Viale Cento Fiori, 34  
50056 Montelupo Fiorentino (FI)  
C.F.: 00614510485

I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, i cui estremi con tutti i dati necessari all'esecuzione del bonifico e l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso come comunicato dall'impresa al servizio finanziario del Comune. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione, inoltre l'impresa si assume, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e si obbliga altresì a porre la stessa clausola, sempre a pena di nullità assoluta del relativo rapporto contrattuale, negli eventuali rapporti contrattuali sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori oggetto della presente lettera commerciale

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”

## 7 Obblighi dell'impresa- Codice di comportamento

L'impresa inoltre è obbligata :

- ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le condizioni normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto nonché quelle disposte da successive modificazioni od integrazioni e dai contratti integrativi di zona. Deve inoltre osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, assumendosene tutti gli oneri.
- I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura giuridica.
- In caso di violazione ai predetti obblighi accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune si riserva il diritto di operare una ritenuta del 20% sull'importo delle singole fatture da pagare od anche la sospensione del pagamento delle fatture immediatamente seguenti all'accertamento dell'inadempimento e di quelle che ad essa seguono. Tale ritenuta sarà rilasciata oppure

in caso di sospensione questa sarà cessata solo quando l'ispettorato del lavoro avrà dichiarato che l'impresa si è messa in regola e l'impresa stessa non potrà avanzare per tale ritenuta e/o tali sospensioni alcun diritto o pretesa per il mancato o ritardato pagamento.

- ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori il Codice di Comportamento dei

Dipendenti Pubblici di cui al DPR.62/2013 e alla deliberazione della G.C. n. 101 del 19/12/2013 i quali sono entrambi visibili sul sito del Comune di Montelupo Fiorentino alla sezione trasparenza:

<http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/trasparenzavalutazione-menu/502-disposizioni-general/atti-general/1857-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici>

<http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/trasparenzavalutazione-menu/502-disposizioni-general/atti->

consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

## 8 Penali

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni potrà essere applicata una penale di €. 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto al precedente punto 1).

L'importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% del valore complessivo del contratto. In tale caso il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'ammontare delle penali maturate sarà trattenuto in sede di liquidazione sull'importo delle fatture.

## 9 Clausola Risolutiva.

Il Comune si riserva il diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile di risolvere il presente accordo in caso di:

- apertura di una qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'impresa.
- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari nonché per frodi nei riguardi della pubblica amministrazione, si subappaltatori, di fornitori di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati dalle prestazioni oggetto dell'accordo quadro
- intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956
- grave inosservanza degli obblighi che la normative vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- l'importo complessivo delle penali sia superiore al 10% dell'importo complessivo del presente accordo.
- violazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 come indicato al precedente punto 4)
- inadempimento del presente accordo quadro e dei contratti applicativi.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Comune a mezzo lettera raccomandata A/R e comporta il risarcimento di eventuali danni.

Il servizio si considererà automaticamente risolto con riferimento al D.Lgs. 231/2001 in caso di violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al citato decreto da parte degli amministratori, dipendenti o collaboratori dell'impresa, attestata con sentenza definitiva passata in giudicato.

## 10 Recesso

Il Comune si riserva di recedere con proprio atto, con preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R senza che l'impresa abbia nulla a pretendere, anche a titolo risarcitorio, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese sino alla data fissata per il recesso.

**11 Responsabilità dell'Impresa**

L'impresa assume su di sé la piena responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare al Comune e/o a terzi, anche come mera conseguenza dell'attività connessa all'appalto, imputabile a fatto e colpa dell'impresa medesima o dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

**12 “Responsabile del Procedimento – Direttore all'esecuzione .**

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing Buzzetti Andrea (Tel.05719175374 e-mail: [lavoripubblici@comune.montelupo-fiorentino.fi.it](mailto:lavoripubblici@comune.montelupo-fiorentino.fi.it)).

Il direttore all'esecuzione è il l'ing. Perrone Erika .

**13 “Stipula del contratto e spese”**

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà tramite lo scambio di corrispondenza costituita appunto dalla presente lettera cui dovrà far seguito lettera di accettazione da parte di codesta impresa. Le prestazioni oggetto della presente lettera commerciale sono tutte soggette ad IVA.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente al contratto è a completo carico dell'operatore aggiudicatario così come lo sarà l'imposta di registro nel caso ci fosse necessità di registrare la presente lettera commerciale

**14 “Foro Competente”**

Il Foro competente è il Tribunale di Firenze, con ciò escludendo il ricorso all'arbitrato. L'impresa elegge domicilio presso il Palazzo Comunale.

**15 “Trattamento dei dati”**

L'impresa aggiudicataria accorda il proprio consenso ai sensi del D.Lgs.196/03 al trattamento e diffusione da parte del Comune di Montelupo Fiorentino, dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del contratto.

Il trattamento dei dati per la fase di esecuzione del contratto sarà a cura del Geometra Giovanni Vinci, responsabile del servizio competente.

**Si resta in attesa di ricevere tramite pec., entro cinque giorni dal ricevimento della presente, quanto segue:**

**1) lettera** con la quale codesta impresa comunica al Servizio LAVORI Pubblici del Comune di Montelupo Fiorentino l'accettazione della presente lettera commerciale. Detta accettazione costituisce anche accettazione di tutta la documentazione sulla base della quale è stata rimessa l'offerta.

**2) modulo A** tracciabilità

**3) POLIZZA RCT** con ultima quietanza

Firmato digitalmente dal responsabile del Servizio LLPP  
Ing. Buzzetti Andrea